APPROFONDIMENTO CIVILE

Nessuna sanzione ex art. 126 bis cds per chi non ricorda, in buona fede, chi fosse alla guida (GDP Lecce n. 1793/2025)

Data pubblicazione: 26/03/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Quante volte ci è capitato di ricevere una multa a casa e chiederci: "*Ma chi stava guidando?*"

Nel caso di violazioni gravi al Codice della Strada, come l'eccesso di velocità o il passaggio con il rosso, la legge impone al proprietario del veicolo di comunicare chi fosse alla guida. Ma cosa accade se, legittimamente, non si riesce a ricordare?

Una recente sentenza del Giudice di Pace di Lecce (n. 1793/2025) offre una risposta importante e – per molti – rassicurante. (seppure in contrasto con l'orientamento della Cassazione...).

IL FATTO

Il proprietario di un'auto riceve un verbale della Polizia Locale di Cavallino per non aver comunicato, nei tempi previsti, i dati del conducente, che aveva commesso l'infrazione principale, ex art. 126 bis CdS[1].

Ma c'è un dettaglio fondamentale: l'auto era in uso promiscuo tra diversi dipendenti e, al momento della violazione, non era possibile individuare con certezza chi la stesse guidando.- Il proprietario, con PEC inviata pochi giorni dopo, comunicava la sua oggettiva impossibilità a fornire i dati richiesti, spiegando in modo chiaro e collaborativo la situazione.

Dopo aver ricevuto un nuovo verbale per la mancata comunicazione dei dati del conducente, agiva in giudizio, assistito dall'Avv. Alfredo Matranga.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

LA SENTENZA DEL GDP DI LECCE

Con la sentenza n. 1793/2025, Il Giudice di Pace, dott.ssa Antonella Santoro - in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale principale - ha infatti sottolineato come **non si possa sanzionare chi, con buona fede e giustificato motivo, non sia in grado di fornire le informazioni richieste**.

La decisione richiama anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo cui bisogna distinguere fra:

- chi **ignora l'obbligo** e non risponde (atteggiamento sanzionabile)
- chi **risponde in modo motivato**, pur non fornendo il nome del conducente, dimostrando di non poterlo fare per ragioni obiettive.

Nel provvedimento, si evidenzia come

- la **responsabilità per omessa comunicazione** dei dati del conducente **non è automatica**;
- è necessario valutare **caso per caso**, e tenere conto della **buona fede** e della **collaborazione dimostrata** dal proprietario del veicolo;
- la dichiarazione in cui il cittadino spiega **l'impossibilità oggettiva** di fornire i dati richiesti (perché non ricorda o non ha modo di saperlo) può costituire **causa di nullita del verbale per la mancata comunicazione dei dati**.

Nel caso esaminato, il proprietario ha **tempestivamente comunicato** alla Polizia Locale la propria difficoltà, **dimostrando collaborazione e trasparenza**. Questo comportamento ha convinto il giudice ad annullare la sanzione.

CONCLUSIONI

Elemento centrale è il concetto di **errore incolpevole**, ovvero l'errore che non dipende da negligenza, ma da una reale impossibilità, che non poteva essere superata nemmeno con l'ordinaria diligenza.

In altre parole, **non sapere chi guidava non è di per sé colpa**, se si dimostra di aver fatto il possibile per risalire all'identità del conducente.

Nel caso di specie, la giustizia ha premiato chi ha agito con correttezza e buona fede - ma come evitare che tale principio possa essere utilizzato in maniera distorta, abusandone, magari da parte di chi pur sapendo chi fosse alla guida, non lo comunica trincerandosi una non reale e veritiera collaborazione?

La decisione del Giudice di Pace di Lecce – premiando chi ha agito con correttezza e buona fede - valorizza un principio fondamentale: **l'errore incolpevole**, ovvero quell'errore che deriva da una

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

reale e documentata impossibilità di identificare il conducente, e non da negligenza o disinteresse.

Tuttavia, è proprio in questo spazio di "***giustificata impossibilità***" che può insinuarsi **un potenziale rischio di abuso**: la possibilità, cioè, che qualcuno possa **strumentalizzare questo principio**, simulando collaborazione o difficoltà di identificazione del conducente, pur essendo perfettamente in grado di fornire i dati richiesti.

NOTE

[1] L'articolo 126-bis del Codice della Strada disciplina il sistema della patente a punti e stabilisce gli obblighi relativi alla comunicazione dei dati del conducente in caso di violazioni che comportano la decurtazione di punti. Quando una violazione non viene contestata immediatamente e il conducente non è identificato al momento dell'infrazione, il proprietario del veicolo, o altro soggetto obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo accertatore, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, i dati personali e della patente del conducente responsabile.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati